

Autorità per la vigilanza

sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Parere n. 210

del 31.07.2008

PREC104/08/S

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n), del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dal Comune di Filogaso (VV) – Bando di gara di appalto mediante pubblico incanto per il servizio di igiene urbana sull'intero territorio comunale. S.A.: Comune di Filogaso (VV)

Il Consiglio

Considerato in fatto

In data 25 ottobre 2007 è stato pubblicato dal Comune di Filogaso un bando di gara per l'affidamento dei lavori indicati in oggetto, per un importo a base d'asta di €27.000,00 da aggiudicarsi mediante ribasso in percentuale sul prezzo a base d'asta.

Il bando prevedeva, al punto 5, il possesso del requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti per la Categoria 1, ai sensi dell'art. 30 del d. Lgs n. 22/97 e del D.M. 28.04.1998 n. 406.

In data 11 gennaio 2008 il Comune di Filogaso ha chiesto all'Autorità, con l'istanza di parere indicata in oggetto, di pronunciarsi sulla correttezza del proprio operato in ordine alla disposta aggiudicazione dell'appalto in via provvisoria all'impresa Polistena Live Travel S.r.l.. Detta aggiudicazione è stata contestata dalla seconda classificata, Ditta Novalba Ecologica, in quanto l'aggiudicataria provvisoria non avrebbe i requisiti necessari per la partecipazione alla gara.

A parere della seconda classificata, l'impresa Polistena Live Travel S.r.l., in possesso di iscrizione all'Albo per la categoria 1, classe f (popolazione inferiore a 5.000 abitanti), già svolge per due Comuni il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, per un totale di 8000 abitanti.

La categoria di cui dispone l'impresa, prosegue l'esponente, consentirebbe lo svolgimento del servizio per una popolazione di massimo 5000 abitanti: avendo già in atto l'appalto di servizi analoghi in altri Comuni, avrebbe superato il limite di popolazione previsto dalla classe f), della categoria 1, e pertanto, non avrebbe potuto partecipare alla gara.

In sede d'istruttoria l'impresa Polistena Live Travel S.r.l., ha precisato che, avendo ottenuto l'iscrizione all'albo nazionale alla categoria 1, classe f), può svolgere una pluralità di servizi riconducibili alla stessa categoria, a condizione che ogni singolo contratto d'appalto sia stipulato con un Comune avente popolazione non superiore a 5000 abitanti.

Ritenuto in diritto

L'art. 8 del D.M. 28 aprile 1998, n. 406, recante il Regolamento sulla disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano gestione di rifiuti, individua le diverse categorie di attività di gestione dei rifiuti. In particolare, il comma 1, lettera a) indica nella categoria 1, "l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati".

Il successivo art. 9, suddivide la categoria 1 in classi, a seconda della popolazione complessivamente servita: la classe f) si riferisce alla popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

L'iscrizione all'Albo nazionale, categoria 1, autorizza l'esercizio all'attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati, mentre la successiva suddivisione in classi ripartisce l'esercizio di detta attività a seconda del numero degli abitanti.

Il possesso dell'iscrizione per ciascuna delle classi di cui alla categoria 1, comporta la possibilità per l'impresa iscritta di svolgere una pluralità di servizi riconducibili alla stessa categoria, a condizione che ogni singolo contratto d'appalto sia stipulato con un Comune avente popolazione non superiore a 5000 abitanti.

In base a quanto sopra considerato

Il Consiglio

ritiene di rappresentare alle Parti interessate che l'operato del Comune di Filogaso è conforme alla normativa vigente di settore.

Il Presidente Relatore

Luigi Giampaolino

Il Consigliere Relatore

Andrea Camanzi

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 1.08.2008